

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1899

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARACETTI, SANTUZ, FORTUNA, DI RE, SCOVACRICCHI,
PALLANTI, TEDESCHI, BRESSANI, POLESELLO, DE CARLI,
GASPAROTTO, REBULLA, ARISIO**

Presentata il 12 luglio 1984

Estensione agli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane esercenti attività boschive e forestali dei benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di promuovere un provvedimento di legge per l'estensione al settore boschivo e forestale del trattamento di Cassa integrazione si pone non tanto perché l'attuale legislazione in materia sia del tutto carente nei confronti dei lavoratori operanti nel predetto settore, ma in relazione alla necessità di assicurare agli operai delle aziende boschive una specifica tutela non prevista nell'ambito della vigente normativa.

Al riguardo merita ricordare che pur essendo passati, per le attività boschive e forestali, dalla esplicita esclusione del trattamento di Cassa integrazione (vedasi

articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869) ad un'estensione, disposta con l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il problema di una protezione diretta a tutelare la specifica realtà del settore non può considerarsi risolto. Infatti mentre in un primo periodo, sul piano applicativo gli organi di gestione dell'INPS, ed in particolare il comitato di gestione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, hanno assunto un atteggiamento favorevole per l'accoglimento delle domande presentate con la motivazione della sospensione originata dalle avversità meteorologiche, negli ultimi tempi tale linea

interpretativa è stata rimessa in discussione e, sul piano pratico, le competenti sedi dell'Istituto si pongono ormai su una posizione quasi generalmente negativa.

Ciò premesso è ormai indilazionabile introdurre elementi di chiarezza per sottrarre le categorie interessate da una situazione di aleatorietà e di incertezza e per porre tutta la materia su basi giuridiche incontrovertibili.

Al riguardo la via prescelta, con la proposta che si sottopone al vostro esame, ricalca fedelmente quella adottata in occasione dell'estensione, al settore lapideo, della disciplina già operante per i lavoratori dell'edilizia disposto con la leg-

ge 3 febbraio 1963, n. 77. In sostanza si tratta di trasferire, sul piano normativo, il principio che le integrazioni salariali per i lavoratori delle aziende boschive e forestali vanno riconosciute per le stesse motivazioni che a suo tempo giustificarono l'istituzione di un trattamento speciale per l'edilizia.

L'articolato che sottoponiamo al vostro esame e sul quale chiediamo il vostro consenso è particolarmente chiaro per quanto attiene i suoi contenuti e costituisce una soluzione non nuova già praticata nei confronti dei lavoratori di un altro settore, quello dei lapidei, la cui efficacia non è stata mai messa in discussione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Agli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane, esercenti attività boschive e forestali, sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura del 5,20 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

ART .3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia deve avere contabilità separate rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti l'applicazione della presente legge.

ART. 4.

La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante dalla separata contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 5.

Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori della categoria interessata.